



# CONSIGLIO REGIONALE

## UFFICIO DI PRESIDENZA

**Deliberazione N. 147 del 18.12.2018**

**OGGETTO: Adozione disciplinare accessi del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **11.00** presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
<b>Presidente</b>	Giuseppe	<b>DI PANGRAZIO</b>	<b>SI</b>	<b>___</b>
<b>Vice Presidenti:</b>	Lucrezio	<b>PAOLINI</b>	<b>SI</b>	<b>___</b>
	Paolo	<b>GATTI</b>	<b>SI</b>	<b>___</b>
<b>Consiglieri Segretari:</b>	Alessio	<b>MONACO</b>	<b>___</b>	<b>SI</b>
	Leandro	<b>BRACCO</b>	<b>___</b>	<b>SI</b>

**Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario**

### **L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**Visto** lo Statuto regionale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;

**Visto** l'articolo 86, comma 3, dello Statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del medesimo comma, mentre le funzioni dell'Organi Esecutivo della Regione sono limitate alla ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

**Visto** l'articolo 13 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale che disciplina le funzioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale quale organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione Consiglio Regionale;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ed in particolare il Capo V “Accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi*”;

**Visto** il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**Viste** le proprie deliberazioni:

- n. 10 del 24.01.2017 con la quale si è provveduto all’individuazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito RPCT), nel Dirigente del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio, Dott.ssa Silvana de Paolis;
- n. 14 del 25.01.2018 con la quale si è proceduto all’approvazione dell’aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 (di seguito PTPCT) del Consiglio Regionale dell’Abruzzo;
- n. 2 del 11.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano della Performance del Consiglio Regionale dell’Abruzzo per il triennio 2018-2020;

**Viste**, inoltre le delibere ANAC:

- n. 1309 del 28 dicembre 2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*;
- n. 1310 del 28 dicembre 2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016”*, comprensivo dell’allegato 1);
- la circolare n. 2/2017 *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, redatta dal Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi”* (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983);
- le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

**Richiamato** il D.lgs n. 97 del 25.05.2016, recante *“ Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, n.190 e del D.L.vo 14.03.2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

**Considerato** che il suddetto decreto è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della L. n. 124/2015, il quale prevede, tra l’altro, il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

**Riscontrato** che:

- fermo restando l’impianto originario del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto *“diritto di accesso civico generalizzato”*, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i

documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;

- nel modello introdotto dal D.Lgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione nella sezione “*Amministrazione trasparente*”;
- la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, secondo la quale “*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto*”;

**Considerato** che le richiamate Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, in ragione del notevole impatto organizzativo della disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, suggeriscono l’adozione di una disciplina organica e coordinata delle tipologie di accesso (anche in forma di un regolamento sull’accesso), con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione, stabilendo, altresì, che presso ogni amministrazione sia istituito un registro delle richieste di accesso presentate;

**Atteso** che, sempre al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), ha redatto la soprarichiamata circolare n. 2/2017, contenente importanti raccomandazioni operative (circa le modalità di presentazione della richiesta, gli uffici competenti, i tempi di decisione, i controinteressati, i rifiuti non consentiti, il dialogo con i richiedenti, il Registro degli accessi) e criteri guida nell’applicazione della normativa sull’accesso civico generalizzato quali il “principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo” e il “criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto”;

**Rilevato** che la suddetta circolare ha sottolineato, in particolare, la necessità di tener conto della riserva di legge prevista dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che copre il diritto di accesso generalizzato, evidenziando con chiarezza i limiti di un regolamento interno in materia di accesso, per cui ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno; al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull’estensione del diritto (ad esempio la disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità), sono coperti dalla suddetta riserva di legge;

**Atteso** che, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che devono dare attuazione al nuovo principio di trasparenza, nel vigente PTPCT 2018-2020 del Consiglio Regionale è stata prevista, quale misura di anticorruzione e trasparenza, l’adozione di un atto interno che disciplini, in modo organico e coordinato, le tre tipologie di accesso;

**Considerato**, altresì, che richiamato nel Piano della Performance 2018-2020 del Consiglio Regionale è stato assegnato all’Ufficio di Supporto al RPCT l’obiettivo operativo avente ad oggetto l’approvazione del disciplinare sugli accessi;

**Rilevato** che, in considerazione della complessità e tecnicità della materia, con determinazione dirigenziale n. 01/US/RAT del 28.04.2017, è stato costituito (così come previsto nel richiamato PTPCT) un gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT e composto dai dipendenti designati dal Dirigente di ciascun Servizio;

**Preso atto** che in data 09.10.2018, si sono conclusi i lavori del suddetto gruppo con la predisposizione della bozza di disciplinare sugli accessi, elaborato anche alla luce degli orientamenti applicativi e delle linee guida emanate dall'ANAC e dalla Funzione Pubblica;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno proporre l'adozione del disciplinare di che trattasi, in linea con le indicazioni operative e i principi guida nell'applicazione della normativa sull'accesso civico generalizzato di cui alle citate delibera ANAC n. 1309/2016 e circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

**Vista** la proposta prot. n. 19056 del 30.11.2018 con la quale il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge

## **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in narrativa:

- di approvare l'allegato disciplinare in materia di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di accesso agli atti amministrativi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante formale e sostanziale;
- di approvare, altresì, la modulistica allegata al fine di favorire il corretto esercizio degli istituti di accesso civico e accesso generalizzato e accesso documentale, come di seguito elencata:
  - Allegato n. 1 Modulo richiesta accesso civico al RPCT;
  - Allegato n. 2 Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo;
  - Allegato n. 3 Modulo richiesta accesso civico generalizzato;
  - Allegato n. 4 Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato;
  - Allegato n. 5 Modulo opposizione del contro interessato;
  - Allegato n. 6 Modulo istanza di riesame del contro interessato;
  - Allegato n. 7 Modulo richiesta accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990;
- di stabilire che il "disciplinare in materia di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di accesso agli atti amministrativi" deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

**IL SEGRETARIO**

**F.to Giovanna Colangelo**

**IL PRESIDENTE**

**F.to Giuseppe Di Pangrazio**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.